



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO l’articolo 59 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che rimette a un decreto del Ministro dell’interno la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale per nautici di macchina ispettori;

VISTO l’articolo 7 del decreto del Ministro dell’interno 23 agosto 2021, n. 138 con il quale sono disciplinate, in attuazione del predetto articolo 59, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell’esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità;

VISTO in particolare il comma 3 del predetto articolo 7, con il quale è demandato ad un successivo decreto del direttore centrale per la formazione la disciplina del programma didattico, delle materie di insegnamento, degli argomenti oggetto di verifica e di ogni attività didattica da svolgere durante il corso di formazione;

VISTO il decreto dipartimentale 31 marzo 2022, n. 84, con il quale è stato indetto un Bando di concorso interno, per titoli ed esami per la copertura di n. 25 posti per l'accesso alla qualifica di nautico di macchina ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto dipartimentale n. 13 del 25 gennaio 2023 di approvazione della graduatoria finale della selezione interna, per titoli ed esami, a n. 25 posti per l’accesso alla qualifica di nautico di macchina ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, decorrenza 1° gennaio 2019;

VISTO il decreto dipartimentale n. 35 del 15 marzo 2023 con cui viene determinata la durata del corso di formazione pari a mesi 3;

VISTA la nota prot. DCFORM-AreaI n. 11690 del 24.03.2023 con la quale la Direzione Centrale per la Formazione ha comunicato alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco la data di inizio del corso di formazione per i nautici di macchina ispettori, vincitori del concorso interno a n. 25 posti per l’accesso alla qualifica di nautico di macchina ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissata al 3 aprile 2023;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento, le materie di insegnamento ed il programma didattico del corso di formazione al quale parteciperà il personale di cui sopra;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

DECRETA

Art. 1

Istituzione del Corso

1. E' istituito il corso di formazione professionale previsto dal comma 4 dell'articolo 59 del Decreto legislativo 06 ottobre 2018, n. 127. Il corso, della durata di 13 settimane, è destinato ai nautici di macchina ispettori di cui al decreto dipartimentale n. 13 del 25 gennaio 2023.
2. Il corso ha inizio in data 3 aprile 2023 e si svolge in presenza ed in modalità on-line sincrona.

Art. 2

Organizzazione Didattica

1. Al fine dell'espletamento del corso di formazione sono nominati, con provvedimento del Direttore Centrale per la Formazione, n. 1 staff di coordinamento e n. 1 staff di direzione.

Art. 3

Programma del Corso

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche secondo il programma didattico di massima riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'attività didattica si svolge attraverso lezioni sincrone, fruibili presso le sedi individuate dalle singole Direzioni regionali, per una durata corrispondente a 36 ore settimanali. Di norma, la giornata didattica ha una durata di 8 ore, dal lunedì al giovedì, e di 4 ore il venerdì.
3. Il Coordinamento e/o la Direzione del corso possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili e a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici.

Art. 4.

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione i corsisti sono sottoposti alle verifiche periodiche previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2021, n. 138, disciplinate al successivo articolo 5.
2. Al termine del corso di formazione i nautici di macchina ispettori sostengono l'esame finale, previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2021, n. 138 e disciplinato al successivo articolo 6.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 5

Verifiche periodiche

1. Durante il corso di formazione, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei corsisti, nonché la verifica dell'insegnamento e l'accertamento dell'apprendimento, sono disposte verifiche in itinere nelle seguenti materie:
 - Polizia giudiziaria e investigazione degli incendi
 - ASPP
2. Le verifiche periodiche consistono in *test* a risposta multipla di 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
3. In caso di mancato superamento di una o più verifiche periodiche, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.
4. Il mancato superamento anche di una sola prova di recupero equivale a mancato superamento degli esami e determina la dimissione dal corso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 6

Esame finale

1. Sono ammessi all'esame finale i corsisti che superano con profitto le verifiche periodiche e che non effettuano assenze dal corso superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, fatti salvi i casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. L'esame finale, finalizzato alla formulazione di un giudizio valutativo, è condotto sulla base dell'apprendimento conseguito durante il corso di formazione e attestato attraverso il superamento delle verifiche periodiche.
3. L'esame finale consiste in una prova scritta di 30 quesiti a risposta multipla sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma del corso di formazione riportato in Allegato I, e in un colloquio. L'esame si intende superato se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi) e comunque non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) in ciascuna prova.
4. I corsisti che non si presentano all'esame finale senza giustificato motivo accertato dalla commissione esaminatrice di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2021, n. 138, sono considerati rinunciari e sono dimessi dal corso.
5. I corsisti che non superano l'esame finale o che non possono parteciparvi per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 23 agosto 2021, n. 138, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 7

Sistema di valutazione e graduatoria

1. I corsisti che non superano una o più verifica periodiche di cui all'articolo 5, o l'esame finale di cui all'articolo 6, sono dimessi dal corso di formazione.
2. Gli esiti dell'esame finale determinano l'ordine della graduatoria finale del corso di formazione fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8

Dimissioni dal corso

1. Per la disciplina delle dimissioni ed espulsione dal corso di formazione si applica quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

MC

IL DIRETTORE CENTRALE
(Vallefuoco)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Programma didattico corso di formazione per nautici di macchina ispettori

CORSO DI FORMAZIONE		
SETTIMANA	MATERIA	ORE
Prima settimana (03-07 aprile 2023)	• Introduzione del corso • Competenze comportamentali e di ruolo	36h
Seconda settimana (11-14 aprile 2023)	• Metodologie didattiche	36h
Terza settimana (17-21 aprile 2023)	• Chimica e fisica del fuoco • Sostanze pericolose	36h
Quarta settimana (24-28 aprile 2023)	• NBCR funzionari	36h
Quinta settimana (02-05 maggio 2023)	• Prevenzione incendi • Approfondimento Prevenzione incendi in ambito portuale	36h
Sesta settimana (08-12 maggio 2023)	• Polizia giudiziaria e investigazione degli incendi • Approfondimento sulla polizia giudiziaria	36h
Settima settimana (15-19 maggio 2023)	• Risorse Umane • Ufficio sanitario • Ufficio ispettivo • Gestione addestramento periodico e libretto di navigazione	36h



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Ottava settimana (22-26 maggio 2023)	• Procedure finanziarie • Procedure acquisti • Codice degli appalti • Gestione amministrativo-economica delle forniture di lavori	36 h
Nona settimana (29-01 giugno 2023)	• ASPP Modulo B	36h
Decima settimana (05-09 giugno 2023)	• Approfondimento sull'organizzazione del soccorso in ambito acquatico • ASPP Modulo B completamento con verifica	36h
Undicesima settimana (12-16 giugno 2023)	• Corso IMO STCW	36h
Dodicesima settimana (19-23 giugno 2023)	• Organizzazione del soccorso • Organizzazione dei moduli europei	36h
Tredicesima settimana (26-30 giugno 2023)	• Studio libero ed esami	36h